



**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015**



**CONTRATTO PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILE DA ADIBIRE AD USO  
SCOLASTICO**

**SITO IN \_\_\_\_\_ NEL COMUNE DI \_\_\_\_\_**



L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ ( --/--/---- ), in Messina, Corso Cavour, Palazzo della Provincia, , dinnanzi a me \_\_\_\_\_

, Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina, senza l'assistenza di testimoni, per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti, sono comparsi:

1) \_\_\_\_\_, domiciliato/a per la sua carica in Messina, Corso Cavour Palazzo della Provincia, la quale interviene nella sua qualità di Dirigente della \_\_\_\_ Direzione della Città Metropolitana di Messina, C.F. 80002760835, autorizzata alla firma del contratto ai sensi di legge e dell'art. 62, punto 4, dello Statuto dell'Ente, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Conduttore", da una parte.

2) **Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela** con sede in Messina, Via Garibaldi, 67, cod. fisc. 97015320837, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto Ministeriale del 24.02.1987, pubblicato nella G.U. n° 91 del 18.04.1987, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche in data 30.07.2010 al n. 145 (già 132), in persona dell'Arcivescovo pro tempore, S.E.R. Mons. Giovanni Accolla, munito dei necessari poteri anche in forza di licenza rilasciata dalla Congregazione per il Clero in Città del Vaticano il 22 agosto 2023, prot. N. 2023 2730, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Locatore", dall'altra parte, comparenti della cui identità io, Ufficiale Rogante, sono personalmente certo.

**Premesso che:**

- La Città Metropolitana di Messina ha tra i propri compiti istituzionali quello di reperire e garantire l'utilizzo degli immobili da destinare ad uso scolastico per tutte le attività didattiche relative alle Scuole Secondarie di II grado;

- Che, a causa dell'emergenza pandemica COVID -19, dovendo provvedere alle incombenze che sono derivate in relazione all'attuazione del PNRR, la pregressa carenza di strutture scolastiche dove svolgere le predette attività didattiche si è maggiormente acuita, tanto che si è reso necessario attivare procedure al fine di reperire gli immobili necessari;

- Che, in sede di incontri con i Dirigenti scolastici a seguito delle prescrizioni in ambito di prevenzione dal rischio contagio COVID – 19, delle procedure da adottare per il PNRR e per far fronte a pregresse carenze di locali, è stata avanzata richiesta per avere disponibilità di locali ulteriori da adibire ad aule.

- Dato atto:

- che da una sommaria ricognizione si è rilevato la necessità di aule per garantire il distanziamento interpersonale negli ambienti scolastici e delle procedure da adottare per l’attuazione del PNRR e per esigenze conseguenti a carenze di spazi delle strutture di alcuni istituti;

- che a seguito di un sopralluogo tra gli immobili di proprietà dell’Ente è stato accertato che non ci sono locali idonei da adibire ad ulteriori aule scolastiche che possano soddisfare le esigenze di cui agli interventi PNRR e per pregresse carenze strutturali di alcuni istituti;

- Che al fine di valutare la disponibilità di immobili da adibire temporaneamente ad attività didattiche per le finalità di cui al punto precedente S. E. il Prefetto di Messina, a seguito di richiesta della Città Metropolitana di Messina, ha convocato, in data 13/05/2022, riunione operativa cui hanno partecipato Enti pubblici dello Stato, Forze Armate, rappresentante della Arcidiocesi di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela, dell’Università, della Regione, dirigenti Scolastici, Il Provveditore Agli Studi, rappresentanti dei Comuni territorialmente interessati e I.p.a.b.;

- Che a conclusione della riunione operativa del 13/05/2022, presieduta da S. E. il Prefetto di Messina, è stato stabilito di procedere valutando l’utilizzo di immobili resi disponibili da parte delle Istituzioni pubbliche e dal patrimonio immobiliare della Arcidiocesi di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela e di congregazioni religiose;

- Che a seguito di contatti per le vie brevi esperite dalla Dirigenza della IV Direzione secondo gli indirizzi di cui alla riunione del 13/05/2022, è stata verificata la disponibilità di immobili con le caratteristiche e localizzazione aderenti alle esigenze della Città Metropolitana di Messina, per le finalità espresse, appartenenti al patrimonio della Arcidiocesi di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela e di alcune congregazioni religiose;

- Che, nello specifico, a seguito di sopralluogo svolto dai tecnici del Servizio Edilizia Scolastica della IV<sup>^</sup> Direzione della Città Metropolitana di Messina, è stato verificato che parte del compendio immobiliare denominato “Istituto don Bosco”, di proprietà della Arcidiocesi di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela, è disponibile e idoneo;

- Che è stata quindi avanzata proposta di locazione a S. E. l’Arcivescovo di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela, Legale Rappresentante dell’Istituzione proprietaria del bene;

- Che S. E. l'Arcivescovo di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela ha manifestato ampia disponibilità a rendere fruibile la parte del compendio immobiliare denominato “Istituto don Bosco” disponibile ed a fare eseguire gli interventi di adeguamento richiesti dalla normativa di settore;
- Che, dei sopralluoghi e interlocuzioni si è dato riscontro al competente Ufficio della V Direzione – Servizio Beni Immobili, al fine di individuare gli elementi essenziali dell'instaurando rapporto contrattuale, stabilendo, a seguito di specifica attività, l'importo che l'Ente dovrà sostenere in relazione al rapporto locativo da contrattualizzare;
- Che, pertanto, si rende necessario stipulare nuovi contratti che regolarizzino i rapporti locativi a decorrere dalla data di approvazione dell'affidamento diretto o dalla data di presa in carico degli immobili in cui dovranno essere svolte le attività scolastiche di cui sopra;
- Che, con Determinazione a contrarre, a firma del Dirigente della V Direzione per la conclusione della procedura e di approvazione, del relativo schema di contratto locativo, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva nei modi e termini di legge, si è decisa la locazione dell'immobile di che trattasi di proprietà della Arcidiocesi di Messina - Lipari - Santa Lucia del Mela per adibirlo a sede di Istituti Superiori, e si è dato mandato, altresì, al Dirigente della V<sup>o</sup> Direzione dell'Ente a sottoscrivere il relativo contratto, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente;
- Che la ditta proprietaria ha dichiarato di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo con i dipendenti dell'Amministrazione in quiescenza da meno di tre anni (art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001).

### **PREMESSO QUANTO SOPRA**

Gli odierni componenti convengono e stipulano quanto appresso, in unico contesto con la superiore narrativa, dichiarando di aver preso visione del “Codice di Comportamento” vigente e che per essi non sussiste il conflitto di interessi di cui alla legge 06/11/2012, n. 190.

#### **Art. 1 - Oggetto.**

**L'Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela** con sede in Messina, Via Garibaldi, 67, cod. fisc. 97015320837, in persona dell'Arcivescovo pro tempore, S.E.R. Mons. Giovanni Accolla, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto Ministeriale del 24.02.1987, pubblicato nella G.U. n° 91 del 18.04.1987, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche in data 30.07.2010 al n. 145 (già 132), concede in locazione alla Città Metropolitana di Messina, e per essa \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Dirigente della \_\_\_\_\_<sup>a</sup> Direzione della Città Metropolitana di Messina, parte di un immobile di proprietà della predetta Ditta ubicato in Messina, Via Bergamo, n. c. 249, individuato nella particella n. 54, sub. ... (Piano Terra) e sub. 5 (Piano Primo), del foglio n. 233 del N.C.E.U., categoria catastale B/1, come meglio identificato nelle visure

catastali e nelle planimetrie allegatae per una superficie interna complessiva di **mq. 1.541,20 per il piano Terra, di mq. 1.458,15 per il piano Primo** ed una superficie complessiva esterna di **mq. 554,00**. Le visure catastali e le planimetrie, sottoscritte dalle parti, vengono unite al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo ed in cui l'immobile oggetto di locazione risulta colorato in rosso (allegato A).

La consistenza immobiliare oggetto della locazione ha classe energetica "F" come da Attestato di Prestazione Energetica redatto dall'Arch. Monteforte Giovanni, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Messina al n° 2237, e nell'elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici al n° 22188. Il relativo certificato viene consegnato in copia al conduttore.

2. La consegna dell'immobile avverrà mediante redazione del verbale di consegna, nel quale si allegheranno, previa verifica, il verbale di consistenza, redatto in contraddittorio tra le parti, atto approvato specificatamente da entrambe le parti e nel quale sarà descritto puntualmente lo stato di fatto in cui si trovano l'immobile e tutti gli impianti.

#### **Art. 2 - Durata.**

1. La durata del presente contratto è di sei anni con decorrenza dalla data di consegna dell'immobile, ultimato e pronto all'uso.

3. Il Locatore autorizza, allorché il presente atto sarà approvato dai rispettivi Organi Istituzionali, il Conduttore ad effettuare quanto necessario affinché i locali oggetto di locazione siano predisposti all'uso, a far data dal \_\_\_\_\_, alla collocazione delle suppellettili necessarie allo svolgimento dell'attività (banchi, sedie, laboratori vari e quant'altro necessario alle attività didattiche ed amministrative).

#### **Art. 3 - Destinazione d'uso della struttura.**

1. Gli immobili e le strutture concesse in locazione e attrezzature pertinenti, devono essere destinati esclusivamente ad attività scolastica - didattica. Ogni diversa destinazione è vietata, pena la risoluzione del contratto.

2. La gestione della struttura comprende anche il diritto affidato alla Città Metropolitana di Messina di svolgere attività e servizi, comprese quelle promozionali compatibili con la funzionalità dei locali medesimi, subordinatamente alle richieste ed eventuali autorizzazioni necessarie.

3. Il Conduttore, avendo preso visione dello stato degli immobili, effettuato sopralluogo congiunto con un rappresentante qualificato, dichiara che gli immobili e le strutture concesse in locazione sono adatti all'uso convenuto, e di accettarli nello stato di fatto in cui si trovano, impegnandosi a riconsegnarli alla scadenza del contratto nel medesimo stato, salvo il normale uso.

#### **Art. 4 - Canone.**

1. Il canone di locazione viene pattuito nella misura di € **19.214,38 (Euro diciannovemiladuecentoquattordici/38) mensili, per un importo complessivo annuo di € 230.572,56** (Euro duecentotrentamilacinquecentosettantadue/56) e sarà corrisposto in rate mensili posticipate, entro il 30 (trenta) di ogni mese locativo. Il Locatore dichiara di intervenire nel rapporto obbligatorio in qualità di ente non commerciale non soggetto IVA e pertanto, nella fattispecie sarà applicabile la disciplina tributaria prevista dalla normativa dell'Imposta di Registro.

2. I mandati di pagamento in favore della Arcidiocesi di Messina - Lipari - Santa Lucia del Mela proprietaria, dovranno essere accreditati sul c/c Codice IBAN: \_\_\_\_\_ intrattenuto dall' \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, \_\_\_\_\_ e per essa \_\_\_\_\_, nella qualità, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente contratto pena la risoluzione dello stesso mediante accredito su C.C.

3. Il pagamento del canone non potrà essere ritardato per nessun motivo od eccezione. Dal decimo giorno successivo alla scadenza del pagamento saranno dovuti dal Conduttore gli interessi, decorrenti dal primo giorno del mese pari al saggio degli interessi legali vigente, così come stabilito dall'art. 1284 C.C. Il Conduttore che non provvederà al pagamento nei modi e nei tempi stabiliti dal presente contratto sarà considerato in mora senza che sia necessario una formale comunicazione in tal senso.

4. In alternativa al canone di locazione, il conduttore potrà presentare proposta-offerta in relazione ad eventuali interventi che si devono realizzare nel corso della locazione. Detti interventi potranno essere effettuati o per esigenze derivate da necessità in relazione all'attività che deve essere posta in essere durante il periodo locativo e/o per adeguamenti normativi che li rendono necessari sull'immobile o sugli impianti già esistenti. In tal caso, il Conduttore dovrà dare comunicazione formale mediante PEC o Raccomandata A.R. al proprietario, che si riserva il diritto di espressamente autorizzare ad eseguire i dovuti interventi, concordando preventivamente modalità operative, tempistiche e/o rendicontazione delle spese sostenute, nonché di rimborso.

5. A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il contratto, il Conduttore rilascia al Locatore un **deposito cauzionale di importo pari a € 57.643,14** (Euro cinquantasettemilaseicentoquarantatre/14, corrispondente al valore del canone convenuto al precedente punto 1 e ragguagliato a tre mensilità di locazione). Il deposito cauzionale come sopra costituito verrà corrisposto entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato dell'immobile e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

## **Art. 5 – Consegna**

Le parti convengono che il pagamento del canone della prima mensilità venga effettuato successivamente alla data di sottoscrizione del presente atto entro 30 giorni dalla data di consegna dell'immobile.

## **Art. 6 - Obblighi del Conduttore – Oneri a carico del Conduttore.**

1. Il Conduttore si obbliga a:

- a) realizzare a proprie spese la manutenzione ordinaria necessaria per il mantenimento della struttura ed il funzionamento degli impianti ivi installati;
- b) mantenimento degli arredi, dei mobili e delle attrezzature della struttura, eventualmente messi a disposizione dal Locatore, a proprie spese;
- c) gestire le strutture ed i beni in dotazione con diligenza e ogni cura.
- d) garantire che l'immobile e le sue aree attigue, sia mantenuto con la più assoluta pulizia ed in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza;
- e) non adibire il complesso ad attività diverse dalle normali destinazioni o ad attività che non siano strettamente attinenti alle destinazioni stesse, salvo autorizzazione da parte del Proprietario - Locatore. Eventuali altre attività non previste nel presente contratto di locazione dovranno comunque essere esplicitamente autorizzate dal Locatore con atto formale da portare a conoscenza del Conduttore. (PEC o delibera del Consiglio d'Amministrazione o altro).
- f) installare, a proprie spese, misuratori luce, gas e acqua supplementari che si rendessero necessari per meglio gestire la struttura;
- g) consegnare, puntualmente, alla scadenza contrattuale tutti i locali ed annessi in buono stato locativo, come accertato e trascritto nel verbale di immissione in possesso;
- h) consentire al locatore la facoltà di accedere alla struttura intera, previo avviso, durante la locazione;

2. Sono ad esclusivo carico del conduttore:

- a) Tutti gli oneri ed i costi riguardanti gli arredi, le attrezzature, ecc.... per la gestione dell'attività che dovrà svolgere;
- b) Tutti gli oneri ed i costi riguardanti gli allacciamenti ai pubblici servizi (energia elettrica, acqua, gas, telefono, tv, ecc....) nonché tutte le spese per i relativi consumi;
- c) L'esecuzione delle opere di manutenzione e riparazione ordinaria dell'immobile e di quelle necessarie al funzionamento dello stesso per l'uso cui è destinato;
- d) L'installazione di eventuale apposita insegna, facendosi carico dei costi di installazione e di eventuali oneri connessi;
- e) La vigilanza sulle attività svolte da parte dei fruitori istituzionali dell'immobile;

f) Assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi necessari all'espletamento della succitata attività, che vengono previsti dalla legge in materia amministrativa, contabile e fiscale.

g) stipulare apposita polizza assicurativa o bancaria di responsabilità civile con i massimali specificati nel successivo art. 14;

h) impegnarsi, al fine di garantirne la massima fruibilità, a tenere aperta e funzionale la struttura per tutto il periodo di vigenza del presente rapporto contrattuale;

Restano a carico del proprietario fornire al Conduttore tutta la documentazione tecnica ed amministrativa, completa di planimetrie dettagliate, al fine di definire l'esatta superficie dello stabile per la quota parte che sarà oggetto della locazione.

#### **Art. 7 - Manutenzioni ordinarie e straordinarie.**

1. Le riparazioni tutte di cui all'art. 1609 del C.C. e la manutenzione ordinaria necessaria alla struttura concessa per tutta la durata del presente contratto, necessaria al buon funzionamento dell'immobile, sono a carico del Conduttore. Il Locatore ha la facoltà di sostituirsi al Conduttore, qualora questi non vi provveda tempestivamente ed il relativo costo dovrà essergli rimborsato entro giorni 30 (trenta) dall'avvenuta riparazione a semplice presentazione di idonea fatturazione.

2. Sono a carico del Conduttore tutte le spese necessarie per il funzionamento dell'immobile nonché tutte le spese relative agli allacci ed ai consumi di energia elettrica, acqua, gas, telefono, riscaldamento e tariffa raccolta rifiuti i cui contratti devono essere direttamente intestati.

3. Sono a carico del Conduttore tutti gli interventi di manutenzione ordinaria della struttura, dei locali, degli arredi, degli impianti secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa e tali da assicurare il perfetto stato di manutenzione e di conservazione, salvo la naturale usura del tempo.

4. Sono a carico del Locatore tutte le manutenzioni straordinarie del complesso.

#### **Art. 8 - Migliorie sull'immobile.**

1. È vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione dell'immobile senza il preventivo consenso scritto del Locatore.

2. Qualora la Città Metropolitana di Messina ravvisasse la necessità di eseguire lavori di straordinaria manutenzione, di apportare modifiche o miglioramenti alla struttura al fine di rendere fruibile ed idoneo alle esigenze scolastiche, è tenuta a presentare al Locatore, opportuna richiesta con l'indicazione degli interventi da eseguire e la spesa presunta.

3. Il proprietario - Locatore si riserva il diritto di autorizzare l'Ente locatario ad effettuare detti (eventuali) interventi di natura straordinaria e, qualora gli interventi proposti determinino un aumento di reddito della cosa e consistano in miglioramenti, questi diverranno di proprietà del titolare dell'immobile al termine del contratto. Aumento del reddito e miglioramenti saranno recuperati come

valore, se predeterminato, sul successivo canone di locazione. Il Proprietario procederà, in relazione alle addizioni o migliorie, alla corresponsione di una somma corrispondente al minor valore tra l'incremento di valore dell'immobile ed il valore industriale dell'intervento, ossia al costo di ricostruzione a nuovo, al netto dei deperimenti e fatti salvi gli eventuali ripristini. Il costo di ricostruzione a nuovo comprende i costi diretti, desumibili dai prezzi di mercato, nonché i costi generali imputabili pro-quota (progettazione, direzione lavori, collaudi, oneri finanziari). La predetta valutazione sarà fatta dall'U.T. dell'Ente preventivamente in contraddittorio con tecnico incaricato dal locatore, allorché viene autorizzato l'intervento, con contestuale piano di minorazione del costo in relazione al lasso di tempo intercorso tra la realizzazione ed il rilascio dell'immobile al Locatore.

4. Il Locatore, all'atto della riconsegna dell'immobile o al termine dei lavori, previo consenso del Conduttore, in alternativa alla corresponsione del valore delle opere di miglioramento o di rinnovo come sopra determinato, può decidere di prorogare il contratto di affitto con esonero dal pagamento del canone o sospendere il pagamento del canone, per un periodo che sia rapportato al valore industriale delle suddette opere.

#### **Art. 9 - Obbligo di custodia.**

Il Conduttore è tenuto a custodire e a conservare l'immobile e gli impianti di proprietà del Locatore con la diligenza del buon padre di famiglia.

#### **Art. 10 - Diritti del locatore**

Il Locatore si riserva il diritto di effettuare sopralluoghi in ogni tempo e per tutta la durata del contratto per verificare che il Conduttore rispetti gli obblighi contrattuali.

#### **Art. 11 - Riconsegna dell'immobile.**

1. Alla scadenza del termine convenuto o anche prima in caso di recesso anticipato o di risoluzione del contratto, il Conduttore restituisce l'immobile nello stato di usura dovuto ad un normale e corretto esercizio dell'impresa.

2. Al termine del contratto e salvo quanto previsto dal presente atto, nessun rimborso o compenso potrà essere richiesto al Locatore che rientrerà nella piena disponibilità dell'immobile.

#### **Art. 12 - Recesso dell'affittuario**

È consentito al Conduttore recedere dal contratto in qualsiasi momento per gravi motivi dandone avviso alla parte locatrice, mediante lettera raccomandata A. R. o PEC, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

#### **Art. 13 - Divieto di cessione di contratto e/o sub affitto. Successione nel contratto**

1. È fatto espresso divieto al Conduttore di sublocare in tutto o in parte la cosa locata e di cedere, anche parzialmente, ad altri il contratto senza il consenso scritto del Proprietario, pena la risoluzione

di diritto del contratto ai sensi del precedente art. 12, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 della legge n. 392/78.

2. Per la successione nel contratto si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 37 della legge n. 392/78.

#### **Art. 14 - Responsabilità e garanzia assicurative**

1. Il Conduttore (Città Metropolitana di Messina) è unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dei locali, dei rapporti con gli utenti/clienti, con il proprio personale e con i terzi.

2. In relazione a quanto previsto nel precedente comma, solleva il locatore da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Il conduttore è inoltre responsabile di ogni danno od inconveniente che possa derivare per qualsiasi causa (non esclusi il caso fortuito, i danneggiamenti e gli atti vandalici) alle persone o alle cose a seguito dell'uso dell'immobile, alle attrezzature e agli impianti. Ai fini della garanzia di quanto sopra, il Conduttore stipulerà, per tutta la durata del contratto, la polizza assicurativa - con i seguenti massimali: € 5.000.000,00 per responsabilità civile verso terzi per anno e per sinistro;

#### **Art. 15 – Registrazione del contratto**

Le spese (registrazione, imposta di bollo, diritti fissi e di segreteria, eventuale imposta di registro, ecc.) inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto saranno divise in parti uguali tra il Conduttore ed il locatore, ma la complessiva somma dovuta verrà versata anticipatamente dal Conduttore al momento della registrazione dell'atto e così pure per le denunce annuali di locazione, trattandosi di più annualità. La Città Metropolitana di Messina potrà compensare la quota di oneri di registrazione dovuta dall'Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela detraendo il relativo importo all'atto del primo pagamento delle pigioni – canoni.

In caso di recesso anticipato del Conduttore, l'imposta di registro per la risoluzione del contratto sarà a suo carico.

Il Locatore consente sin d'ora che la registrazione del contratto venga eseguita a cura del Conduttore. La tassa relativa ai diritti di segreteria, determinata secondo la Tabella D allegata alla Legge n. 604 dell'08/06/1962, modificata con l'art. 19 ter del D.L. n. 359 del 31/08/1987 e convertito nella Legge n. 440 del 29/10/1987 sono a carico di entrambe le parti e dovranno essere versati all'atto della stipula del contratto.

#### **Art. 16 - Domicilio**

Il Conduttore elegge domicilio in Messina, Corso Cavour, Palazzo della Provincia.

#### **Art. 17 - Trattamento dati**

I dati personali dell'affittuario saranno trattati per tutti gli adempimenti conseguenti la stipulazione del presente atto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Gli stessi saranno altresì

comunicati ad enti pubblici e soggetti privati secondo le norme vigenti. L'affittuario potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. Responsabile del trattamento dei dati è \_\_\_\_\_

#### **Art. 18 - Controversie**

Tutte le controversie riguardanti la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al presente contratto, che non sia possibile risolvere in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Messina.

#### **Art. 19 – Allegati**

Al presente contratto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

1).....2).....3).....

#### **Art. 20 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle leggi vigenti ed alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve.

Il Dirigente della \_\_Direzione della Città Metropolitana di Messina: **F.to:** \_\_\_\_\_ **n. q.**

L'Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla :**F.to:** \_\_\_\_\_ **n.q.**